

Codice A1706B

D.D. 10 maggio 2023, n. 394

L.R. 63/78, L.R. 1/2019 Contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata. Approvazione del progetto di ricerca "GEPJVIA Gestione Integrata della Popillia japonica nella filiera vivaistica" e dello schema di convenzione - Contributo regionale di € 27.846,72.



ATTO DD 394/A1706B/2023

DEL 10/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: L.R. 63/78, L.R. 1/2019 Contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata. Approvazione del progetto di ricerca "GEPJVIA Gestione Integrata della Popillia japonica nella filiera vivaistica" e dello schema di convenzione - Contributo regionale di € 27.846,72.

Premesso che:

- in Regione Piemonte il finanziamento e le modalità di gestione dell'attività sperimentale e dimostrativa nel settore agricolo, fanno attualmente riferimento, alla L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste". Infatti la più recente L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) così come modificata dalla L.R. 29 del 1/12/2020, dispone all'art.109 comma 5 che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, relativo all'anno 2022, resti in vigore la succitata L.R. 12 ottobre 1978, n. 63;
- l'art. 47 della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 prevede che la Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendovi direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati;
- la materia del finanziamento dei progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola è oggi disciplinata dai seguenti provvedimenti:
 - DD n.56 del 9/03/2007 che ha approvato le procedure per la programmazione delle attività di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola poi richiamate nei successivi provvedimenti;
 - DGR n. 27-9074 del 1 luglio 2008 che, tra l'altro, ha approvato le disposizioni e le linee di indirizzo della sperimentazione agricola regionale: disposizioni che sono state richiamate e ritenute valide dalle successive deliberazioni di seguito elencate;

- D.G.R. n. 32-3607 del 23 luglio 2021, che ha parzialmente modificato le disposizioni della deliberazione sopra citata ed ha inoltre previsto che, fino all'adozione del Programma regionale degli interventi previsto dall'articolo 6 della L.R. 1/2019, le disposizioni del Programma dalla stessa modificate si applicano alle attività individuate nell'annuale programmazione regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola;
- D.G.R. n. 74-6067 del 25 novembre 2022, che ha approvato per il 2022-2023 gli indirizzi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 32-3607 del 23 luglio 2021, destinando il contributo massimo di euro 2.866.721,41 all'attuazione di progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola per il biennio 2022-2023.

Il programma di ricerca attualmente vigente, sulla scorta delle deliberazioni sopra riportate, prevede il finanziamento, tra gli altri, di progetti di ricerca finalizzati a migliorare la qualità e la competitività delle produzioni agricole piemontesi ed a migliorare la gestione economica e sostenibile dei processi produttivi agricoli, con particolare riferimento all'ambito zootecnico, di difesa delle colture agrarie, alla conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria vegetale, al miglioramento della gestione delle risorse idriche e all'aumento dell'efficienza nell'uso dell'acqua nell'agricoltura.

Le modalità di finanziamento previste per i progetti di ricerca di cui sopra sono quelle indicate nella D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008 e s.m.i, ovvero il bando per linee, il bando per progetto, l'attività a regia regionale, la partecipazione a programmi extraregionali, il finanziamento delle Società a partecipazione regionale che svolgono attività di ricerca agricola e le reti di innovazione.

Considerato che il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Direzione regionale Agricoltura e cibo, in accordo con il Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, ha condiviso la necessità di attuare azioni di ricerca e sperimentazione promuovendo progetti che migliorino la qualità del prodotto e la sostenibilità dei processi produttivi agricoli con particolare attenzione alla predisposizione di protocolli tecnici per la produzione e quindi commercializzazione di piante in vaso e in pieno campo esenti da infestazioni larvali di *Popillia Japonica*, insetto originario del Giappone e di recente introduzione in Italia che sta provocando ingenti danni a molte colture, incluse quelle vivaistiche, in Piemonte e Lombardia.

Per far fronte a tale necessità, in accordo con il Settore fitosanitario e servizi- tecnico scientifici:

- è stato definito il contenuto di una proposta progettuale relativa alla linea obiettivo "Florovivaismo
- Individuazione e valutazione di processi produttivi o aspetti di tecnica culturale e di conservazione finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto e della sostenibilità ambientale" prevista dalla D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008;
- è stata individuata, all'interno delle tipologie organizzative della ricerca individuate dal provvedimento sopra ricordato, la modalità di attività a regia regionale, che prevede che la Regione possa, per progetti a ricaduta regionale oppure necessari a fare fronte a situazioni particolari (per rilevanza scientifica o per opportunità tecnico-economica), costituire e finanziare un gruppo di ricerca specifico
- sono stati conseguentemente definiti i partecipanti al gruppo di ricerca ed è stata presentata in data 14/04/2023 prot. n. 110147/1703B a cura del capofila, Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie, la proposta progettuale denominata "Gestione Integrata della *Popillia japonica* nella filiera vivaistica" (Acronimo: GEPJVIA).

Preso atto che il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici con il verbale prot. n.11077 del 17/04/22 ha provveduto:

- ad istruire il progetto GEPJVIA presentato da Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie verificando la correttezza e la completezza della documentazione presentata e verificando la coerenza delle spese preventivate rispetto a quelle previste in progetti analoghi nell’ambito del settore florovivaistico;
- ad esprimere parere favorevole all’approvazione del Progetto GEPJVIA ritenendolo coerente con quanto previsto dal Programma regionale di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola approvato con D.G.R. n. 74 - 6067 del 25 novembre 2022.

Di seguito sono riportati i principali dati identificativi del Progetto GEPJVIA:

- Titolo completo del progetto di ricerca: Gestione Integrata della Popillia japonica nella filiera vivaistica – GEPJVIA;
- Capofila del progetto di ricerca: Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie (C.F. 93009870234)
- Altri partecipanti: Settore Fitosanitario della Regione Lombardia, Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte;
- Obiettivo progettuale: fornire alle aziende del settore florovivaistico che devono affrontare le ripercussioni dovute all’emergenza fitosanitaria Popillia japonica, soluzioni sostenibili ed efficaci per la produzione di piante in vaso e in pieno campo esenti da infestazioni larvali di P. japonica e verificare l’attività curativa su zolle di piante in pieno campo infestate con larve di P. japonica;
- Spesa preventivata dall’Istituzione tecnico-scientifica per l’attuazione del progetto di ricerca: € 27.846,72;
- Spesa ritenuta congrua dal Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici per l’attuazione del progetto di ricerca: € 27.846,72;
- Contributo richiesto dall’Istituzione tecnico-scientifica per l’attuazione del progetto di ricerca: € 27.846,72;
- Contributo ritenuto congruo dal Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici per l’attuazione del progetto di ricerca: € 27.846,72.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato, a cura del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici al progetto il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): J55E23000030002.

Considerato che l’assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione dei progetti di ricerca è regolata, ai fini della sua compatibilità con il mercato interno, dalle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014, si è proceduto con i seguenti adempimenti:

- la DGR n. 74-6067 del 25 novembre 2022 che approva il regime di aiuti attualmente vigente è stata registrata dalla Commissione europea con il Titolo “Contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione applicata in agricoltura”, validata il giorno 30/11/2022 e sono stati attribuiti i seguenti codici all’interno del catalogo SIAN delle concessioni: aiuto di Stato SA-105093 e SIAN -CAR 1007620;
- le disposizioni di cui alla DGR 74-6067 del 25 novembre 2022 sono state pubblicate sul sito web regionale <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/ricerca-innovazione-multifunzionalita/attivita-ricerca-sperimentazione-dimostrazione-agricola-2017-2023>;
- si è provveduto ad eseguire le visure previste (“visura aiuti” sul RNA relativa agli aiuti di Stato già concessi ai richiedenti e “visura Deggendorf” per quel che riguarda i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili) e ad ottenere rispettivamente i codici VERCOR n. 23031824 e VERCOR n. 23031823;
- l’aiuto di cui al presente provvedimento è stato inserito nel catalogo del Registro degli Aiuti del SIAN istituito presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il

codice di registrazione 1627348 (SIAN-COR).

Tali riferimenti, una volta emanato il provvedimento, dovranno essere confermati nel Registro Concessioni del SIAN.

Preso atto:

- delle Determinazioni Dirigenziali n. 966/A1706B del 2 dicembre 2022 e n.279/A1706B del 27/03/2023 con le quali si è stabilito, tra l'altro, di impegnare (Impegni n. 2022/15796 e n. 2023/2577) e liquidare € 1.048.240,46 sul capitolo di spesa 166033/2022 (Missione 16 - Programma 1601) e € 1.559.107,26 sul capitolo di spesa 166033/2023 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 – annualità 2022 e 2023 - in favore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura - ARPEA (Cod. soggetto 139952 – classe soggetto ARPEA “trasferimento fondi”) Via Bogino, 23 in Torino - C.F. 97694170016 – quale contributo regionale - annualità 2022 e 2023 - per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, secondo gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 74 - 6067 del 25 novembre 2022.

- degli atti contabili di liquidazione n. 2022/13440/ALG del 5 dicembre 2022 e n. 2023/2378/ALG, con i quali si è proceduto alla liquidazione ad ARPEA rispettivamente di € 1.048.240,46 sul capitolo di spesa n. 166033/2022 e 1.559.107,26 sul capitolo di spesa n.166033/2023, a valere sugli impegni di cui al punto precedente;

Dato atto che il sostegno alle attività del progetto GEPJVIA trova copertura finanziaria sugli impegni sopra menzionati.

Tenuto conto che:

- in base a quanto stabilito dall'art. 12 della l.r. n. 35/2006, la funzione di Organismo pagatore regionale è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), istituito con L.R. 21 giugno 2002, n. 16;

- l'art. 5 della l.r. n. 16/2002 dispone che all'Organismo pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999;

- con convenzione Rep. n. 331 del 31 agosto 2021, la Regione Piemonte ha affidato all'ARPEA l'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi in agricoltura, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. n. 16/2002 (schema di convenzione approvato con D.D. n. 657/A1700A del 31 luglio 2021);

- con la D.D. del 16 maggio 2022, n. 392, sottoscritta per accettazione da ARPEA con nota prot. n. 13722/A1700A (nota ARPEA n.5883 del 31/05/2022), sono stati individuati i procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata, tra i quali è compreso il procedimento per l'erogazione di pagamenti relativi alla realizzazione di progetti di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola di cui al presente provvedimento.

In relazione a quanto sopra enunciato, nell'ambito dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola del programma 2022-23 , il Settore Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura, considerate le motivazioni sopra riportate e il verbale istruttorio del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici sopra citato, ritiene di:

- approvare il progetto GEPJVIA valutato conforme alle disposizioni della DGR n. 74 - 6067 del 25 novembre 2022 e i cui estremi sono di seguito riepilogati:

Titolo del Progetto	Soggetto Capofila	Spesa ammessa a seguito dell'istruttoria	Contributo ammesso a seguito dell'istruttoria
GEPJVIA	- Università degli	€ 27.846,72	€ 27.846,72

Gestione Integrata della Popillia japonica nella filiera vivaistica	Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie (C.F. 93009870234)		
---	--	--	--

- concedere, ai sensi delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 27 – 9074 del 01/07/2008 e s.m.i. e con la n. 74 – 6067 del 25 novembre 2022, il contributo massimo indicato nella tabella sopra riportata;

- approvare, ai sensi dell'art. 47 della L.R. 12 ottobre 1978 n. 63, lo schema di convenzione tipo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie per l'attuazione del progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola GEPJVIA (allegato1);

- stabilire che la convenzione tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie per l'attuazione del progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola GEPJVIA, decorrono a partire dalla data della stipulazione e avranno scadenza il 30/04/2024;

- stabilire che con successivo provvedimento la Regione Piemonte autorizzerà ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 331 del 31 agosto 2021 e dell'art. 5 della L.R. n. 16/2002, ad erogare un contributo massimo regionale di € 27.846,72 all'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie, per finanziare il progetto GEPJVIA, secondo le condizioni sottoscritte dalle parti in convenzione e previa verifica delle spese sostenute e rendicontate dai partner nell'attuazione del progetto di ricerca.

Visto il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1 - 4046 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

Vista la DGR 4 febbraio 2022, n. 15-4621 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e cibo ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n.10-396".

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento "Approvazione dei progetti per il finanziamento dell'attività di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola" nei termini previsti dall'art.8 commi 5 e 7 della Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014.

Dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali

e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- l' articolo 47 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste" e s.m.i;
- gli articoli 1 e 11 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" e s.m.i.;

determina

Tenuto conto di quanto indicato in premessa e delle risultanze istruttorie del verbale conservato agli atti del Settore di:

- approvare il progetto GEPJVIA valutato conforme alle disposizioni della DGR n. 74 - 6067 del 25 novembre 2022 e i cui estremi sono di seguito riepilogati:

Titolo del Progetto	Soggetto Capofila	Spesa ammessa a seguito dell'istruttoria	Contributo ammesso a seguito dell'istruttoria
GEPJVIA - Gestione Integrata della Popillia japonica nella filiera vivaistica	Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie (C.F. 93009870234)	€ 27.846,72	€ 27.846,72

- concedere un contributo massimo di € 27.846,72 al soggetto capofila Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie;

- approvare lo schema di convenzione tipo tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie per l'attuazione del progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola GEPJVIA (allegato1);

- stabilire che con successivo provvedimento la Regione Piemonte autorizzerà ARPEA ad erogare un contributo massimo regionale di € 27.846,72 all'Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Biotecnologie, per finanziare il progetto GEPJVIA, secondo le condizioni sottoscritte dalle parti in convenzione e previa verifica delle spese sostenute e rendicontate dai partner nell'attuazione del progetto di ricerca;

- disporre che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento n. 702/2014 e della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i, si procederà a perfezionare il presente Atto sul Registro SIAN facendo riferimento ai seguenti dati identificativi: codice SIAN CAR 1007620 e al codice SIAN-COR 1627348.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e, ai sensi dell'art.26 comma 2 del d.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE

(A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Aceto

Allegato

REGIONE PIEMONTE

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI VERONA - DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE PER
L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "GESTIONE INTEGRATA
DELLA POPILLIA JAPONICA NELLA FILIERA VIVAISTICA - GEPJVIA"**

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 e della L.R. 1 del 22 gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impiegabili in agricoltura, nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendovi direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati. L'Amministrazione regionale può altresì finanziare studi e ricerche e l'attuazione di programmi per la difesa attiva delle colture agrarie dalle calamità atmosferiche, nonché

studi e ricerche relative alla utilizzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e forestali.

- si è tenuto conto altresì, della domanda di innovazione che proviene dal settore agricolo.

Tutto ciò premesso tra:

la **Regione Piemonte** (C.F. 80087670016), Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Direzione Agricoltura e Cibo, nella persona del Responsabile pro tempore, _____, nata a _____ il _____ domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Torino, Via Livorno, 60.

PEC fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

E

l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologi (P. I.V.A. 01541040232), che, ai fini della sottoscrizione della presente convenzione, è rappresentata dal rappresentante legale _____, nata a _____, il _____, domiciliata per la carica ricoperta in _____ a ciò autorizzato con deliberazione del _____,

PEC ufficio.protocollo@pec.univr.it

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO.

La presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione del progetto di ricerca, "Gestione Integrata della Popillia japonica nella filiera vivaistica" Acronimo "GEPJVIA"

approvato dall'Amministrazione regionale con determinazione del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura n. _____/A1706B/2023 del __/05/2023, con la quale si è approvato anche il presente schema di convenzione.

Il Progetto, nelle sue articolazioni, è descritto nel documento agli atti del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, Prot. 110147/A1703B del 14/04/2023 che ne individua dettagli e costi.

Salvo quanto disposto dall'articolo 4, la data prevista per la conclusione delle attività progettuali è individuata al 30/04/2024.

ART. 2 - RUOLI

Regione Piemonte delega all'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie il ruolo di Capofila del Progetto, con i compiti e le responsabilità di cui al Paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 27-9074 del 1.7.2008, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 32-3607 del 23 luglio 2021, che qui si intende integralmente richiamata.

L'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie nomina quale Coordinatore e Referente scientifico del progetto il dott. _____.

Il partecipante al progetto, oltre all'Ente Capofila e al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, è il Settore Fitosanitario della Regione Lombardia.

Il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Direzione Agricoltura e Cibo, di seguito denominato "Settore competente", monitora l'attuazione della presente

convenzione e cura l'istruttoria delle domande di pagamento.

ART. 3 - CONTRIBUTO REGIONALE

In attuazione della D.G.R. n. 33-6326 del 22/12/2022, per la realizzazione del Progetto all'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie è concesso il contributo massimo complessivo di € 27.846,72.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La vigenza della presente convenzione decorre dalla data della relativa sottoscrizione e avrà scadenza al 30/04/2024, in coincidenza con la data prevista per la trasmissione della domanda di pagamento di saldo.

Qualora, per comprovati motivi, l'attività non possa essere conclusa entro il 30/04/2024, in vigenza della convenzione l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie potrà richiedere, via PEC, al Settore competente, di fissare una nuova data per la conclusione delle attività progettuali. Della nuova data di conclusione delle attività e della conseguente eventuale proroga della durata della presente convenzione sarà dato atto con provvedimento del Settore competente, che prenderà atto altresì dell'accettazione dell'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologi, ad integrazione della presente convenzione.

ART. 5 - MODALITA' E PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso sarà liquidato:

- a seguito di domanda di acconto fino ad un massimo del 50% del contributo complessivo concesso, alla realizzazione di una parte dell'attività corrispondente all'importo dell'acconto richiesto;

- a seguito di domanda di saldo, alla realizzazione della totalità del Progetto.

Per la presentazione delle domande di pagamento, la rendicontazione delle spese e la liquidazione del contributo, si applicano le disposizioni della D.D. n. 762 del 16/7/2018 e s.m.i.

La domanda di pagamento dell'acconto potrà essere presentata dopo la sottoscrizione della presente convenzione e fino a novanta giorni prima della data di conclusione delle attività progettuali di cui all'articolo 1.

La domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla data di conclusione delle attività progettuali.

Il pagamento del contributo regionale concesso è subordinato inoltre alla regolarità contributiva dell'Istituzione tecnico-scientifica attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Il rendiconto contabile allegato alla medesima dovrà essere approvato dall'organo deliberante dell'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Biotecnologie.

La liquidazione del contributo regionale concesso è subordinata alla regolare esecuzione del Progetto, su parere del Referente scientifico, e del Funzionario Istruttore individuato fra il personale del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici ed al rispetto delle altre condizioni stabilite nella presente convenzione.

Trattandosi di Progetto che comprende progetti di ricerca legati a ben precisi cicli biologici e considerato il calendario operativo, saranno considerate ammissibili le pertinenti spese connesse alle attività effettuate a partire dal 01/04/2023.

ART. 6 - PUBBLICITA' DEI RISULTATI DELLA RICERCA

I risultati del Progetto sono di proprietà della Regione Piemonte e Università degli Studi di Verona e saranno divulgati tramite il sito istituzionale della Direzione regionale Agricoltura e Cibo e/o attraverso il sito della Università degli Studi di Verona e/o tramite specifiche pubblicazioni.

Al fine di rispettare quanto previsto dal Reg. (UE)702/2014 in materia di compatibilità degli Aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale con il mercato interno, il gruppo di ricerca si impegna

formalmente a mettere a disposizione i risultati del progetto su internet dalla data di conclusione del progetto e a mantenere tali risultati a disposizione per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.

Il gruppo di ricerca, coordinato dal Capofila, ad ultimazione del Progetto o in fase intermedia qualora i dati ottenuti siano particolarmente significativi, è tenuta a presentare i risultati anche parziali del Progetto nei modi e nelle forme che saranno concordati con la Regione Piemonte.

Il gruppo di ricerca, coordinato dal Capofila, ad avvenuta consegna della documentazione allegata alla domanda di saldo del contributo, potrà divulgare i risultati complessivi del Progetto, citando la Regione Piemonte come Ente finanziatore.

ART. 7 - PENALITA' E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

In assenza di richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 4, nel caso in cui si verificano ritardi nell'esecuzione del Progetto e/o nella presentazione della domanda di pagamento del saldo e/o dei relativi allegati, il Settore competente individua una nuova data per la conclusione delle attività e/o per la presentazione della documentazione, comunicandola via PEC all'Università degli Studi di Verona - Dipartimenti di Biotecnologi. In tale ipotesi, in relazione alla natura e all'entità del ritardo, potrà essere applicata una penale pari al 5% del contributo complessivo concesso.

Qualora, alla nuova data così indicata, il Progetto non sia stato concluso e/o la documentazione non sia stata presentata, il Settore competente potrà:

a) nel caso in cui l'attività progettuale realizzata nei termini non sia ritenuta significativa per Regione Piemonte e/o le relative spese non siano state debitamente documentate, dichiarare l'Università degli Studi di Verona decaduta dal contributo concesso ai sensi dell'articolo 3, con conseguente obbligo di restituzione delle eventuali somme già versate, maggiorate degli interessi legali. In tale ipotesi, la presente convenzione si intenderà automaticamente risolta.

b) nel caso in cui l'attività progettuale realizzata nei termini sia ritenuta in tutto o in parte significativa per Regione Piemonte e le relative spese siano state debitamente documentate, corrispondere all'Università degli Studi di Verona quota di contributo, commisurato alle attività progettuali di interesse realizzate e alle relative spese documentate.

Non sono ammesse variazioni sostanziali al Progetto. Ogni variazione non sostanziale dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione Piemonte, per la previa valutazione della persistenza della rilevanza scientifica dello stesso, pena la decadenza dal contributo concesso.

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno in ogni caso essere adottate con provvedimento del Settore competente e dettagliate in un atto aggiuntivo.

ART. 8 - RECESSO

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione per motivi di interesse generale, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da notificare al Capofila. In tal caso l'Università degli Studi di Verona si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

ART. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti contraenti dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento di cui al presente link: <http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generalis>.

La violazione di detti obblighi può comportare la risoluzione del rapporto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

1. I dati personali dei sottoscrittori saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", pertanto verranno raccolti e trattati

nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella convenzione e comunicati al Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici.

2. I dati personali riferiti al personale incaricato per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e trasmessi alla Regione Piemonte, saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR. L'acquisizione dei dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di procedere alla stipulazione della convenzione.

3. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il dirigente responsabile pro-tempore del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, domiciliato presso la sede operativa del Settore - via Livorno, 60 10100 Torino.

I responsabili esterni del trattamento dei dati personali sono il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it - protocollo@cert.csi.it) e Arpea (info@arpea.piemonte.it protocollo@cert.arpea.piemonte.it).

4. I dati dei sottoscrittori saranno trattati esclusivamente da soggetti e responsabili (esterni) incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti ai sottoscrittori in qualità di interessati.

5. I dati personali riferiti ai sottoscrittori sono conservati per un periodo di 20 anni secondo quanto previsto dal Piano di fascicolazione e conservazione dell'ente Regione Piemonte.

6. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

7. I sottoscrittori potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma

dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al titolare, al responsabile della protezione dati (DPO) o al responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

8. Sarà cura dell'Università degli Studi di Verona - Dipartimenti di Biotecnologi fornire ai dipendenti incaricati per lo svolgimento dell'attività l'informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR.

ART. 11 - APPLICAZIONE DELL'ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.Lgs. 165/2001

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., l'Università degli Studi di Verona si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e a non attribuire incarichi ad ex

dipendenti della Regione Piemonte che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti ed il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 12 - CUP

In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, al Progetto è assegnato il seguente codice CUP: J55E23000030002. Tale codice dovrà essere indicato in tutte le comunicazioni e gli atti inviati alla Regione Piemonte, oltre che sulla documentazione relativa alle spese ammissibili, in ottemperanza a quanto previsto con la D.D. n. 762 del 16/7/2018 e s.m.i.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 14 - ONERI DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico dell'Università

degli Studi di Verona.

Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico del Capofila. Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE PIEMONTE

Il responsabile del Settore

(Documento firmato digitalmente)

**Università degli Studi di Verona - Dipartimento di
Biotecnologie**

Il Rappresentante legale

(Documento firmato digitalmente)